

# Regolamento dell'Assemblea di Gruppo



Associazione  
Guide e Scouts  
Cattolici Italiani

Aggiornato al Consiglio Generale  
2024

---

## INDICE

---

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<i>Art. 1 – Funzioni e composizione</i> .....	5
<i>Art. 2 – Convocazione e sessioni</i> .....	5
<i>Art. 3 – Convocazione: modalità</i> .....	5
<i>Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea</i> .....	5
<i>Art. 6 – Ufficio di presidenza</i> .....	5
<i>Art. 7 – Funzioni del Presidente</i> .....	5
<i>Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione</i> .....	6
<i>Art. 9 – Funzioni degli scrutatori</i> .....	6
<i>Art. 10 – Formazione delle proposte di deliberazione</i> .....	6
<i>Art. 11 – Diritto di parola</i> .....	6
<i>Art. 12 – Deliberazioni</i> .....	6
<i>Art. 13 – Mozioni d'ordine</i> .....	7
<i>Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni</i> .....	7
<i>Art. 15 – Diritto di voto</i> .....	7
<i>Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni</i> .....	7
<i>Art. 17 – Modifiche al Regolamento</i> .....	7
<i>Art. 18 – Libertà di voto</i> .....	7
<i>Art. 19 – Impugnazione delle deliberazioni</i> .....	7
<i>Art. 20 – Interpretazione del Regolamento</i> .....	7
<b>INDICE ANALITICO</b> .....	<b>8</b>

## PREMESSA

La nostra Associazione ritiene, da sempre, che la partecipazione sia un valore essenziale a cui educare e pertanto rivolge particolare attenzione ai momenti di incontro assembleare non solo per svolgere adeguatamente le funzioni definite dalle norme, ma anche come palestra per una partecipazione più ampia alla vita sociale richiesta ad ogni buon cittadino.

Accanto a queste considerazioni va segnalato che l'adesione dell'AGESCI alle associazioni di promozione sociale (APS) all'inizio degli anni 2000 e poi a quelle previste dal Codice del Terzo settore nel 2019, hanno condotto alla necessità di adeguare il nostro assetto organizzativo a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle relative interpretazioni ministeriali.

Appare necessario, a premessa di questo modello di Regolamento, richiamare alcuni elementi già offerti all'attenzione dei Consiglieri generali, perché possano chiarire l'articolato di seguito enunciato.

Lo scopo primario di un Regolamento assembleare è quello di consentire la partecipazione più consapevole possibile dei componenti ai lavori dell'Assemblea.

È esperienza comune che un gioco riesce bene se tutti ne capiscono le regole. Per questo appare certo utile richiamare ad uno stile di rapporti che favorisca il meritare fiducia, ma anche a spazi e tempi perché democrazia e pluralismo segnino le relazioni nella partecipazione, con attenzione al coinvolgimento di ognuno.

Quindi articolare delle regole non deve favorire burocratiche procedure, ma permettere un adeguamento dello stile comunitario tipico dello scautismo alle dinamiche di un incontro assembleare.

Così scrivevano i Presidenti del Comitato nazionale nella loro relazione al Consiglio generale (CG) del 2010:

*“L'eterogeneità delle situazioni oggi presenti ci ha fatto anche riflettere sulla difficoltà derivante dall'applicazione di articolati, in cui la definizione dei dettagli male si coniuga con l'esigenza di contenere situazioni, fattispecie, casistiche molto diverse, di fronte alle quali ci pare che i punti di riferimento debbano essere non solo il buon senso, ma soprattutto il comune richiamo ai valori associativi e la fiducia in chi (persona o organismo) li deve applicare con coerenza”.*

Quindi, se da un lato regole semplici, chiare, comprensibili ed applicabili sono essenziali al funzionamento di un'assemblea, dall'altro appare indispensabile sottolineare l'importanza di una modalità di rapporti ispirati al reciproco riconoscimento dei vari attori ed alla fiducia che tra essi deve intercorrere.

### **Perché un modello di Regolamento dell'Assemblea di Gruppo, Zona e regionale...**

L'AGESCI ha assunto con modifica statutaria la qualifica di associazione di promozione sociale e di rete associativa nazionale, ai sensi degli artt. 35 e ss. e 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel seguito indicato come *“Codice del Terzo settore”* o *“CTS”*) e, pertanto, ha adeguato a più riprese lo Statuto in tal senso e conseguentemente il Regolamento associativo. L'art. 23 dello Statuto disciplina l'Assemblea nei suoi caratteri generali:

- il comma 1 ne definisce la funzione fondamentale: *“L'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale) è l'organo di partecipazione democratica e rappresentatività e ha il compito, nell'ambito di ogni livello, di definirne le politiche e gli interventi strategici e di verificarne la loro attuazione”;*
- il comma 2 prevede che *“nell'Assemblea (e, per il livello nazionale, nel Consiglio generale) hanno diritto di voto tutti coloro che sono stati ammessi come associati”;*
- il comma 3 stabilisce che *“L'Assemblea esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale come specificato nel presente Statuto, ai sensi dell'art. 25, comma 1 e 2 del medesimo Codice”;*
- il comma 4 sottolinea in particolare che essa:
  - elegge annualmente la Comunità capi limitatamente ai compiti previsti dall'art. 30, comma 2;
  - approva i bilanci previsti (art. 55 dello Statuto);
- il comma 5 chiarisce che l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno;
- il comma 6 prevede che si doti di un Regolamento il cui modello è deliberato dal Consiglio generale; viene così rafforzato il principio base che tutti i livelli territoriali fanno parte di un'unica Associazione;
- il comma 7 stabilisce che l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti;
- il comma 8 prevede che l'Assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia possibile verificare l'identità la legittimazione degli intervenuti, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, secondo le modalità previste dalla legge e dettagliate nel Regolamento dell'Assemblea.

Naturalmente poi nei vari capi e sottocapi dello Statuto riferiti ai diversi livelli territoriali, si definiscono e disciplinano ulteriormente la partecipazione e le attribuzioni specifiche dell'Assemblea di quel livello in particolare.

Il modello nasce con l'intento di fornire una solida base per il Regolamento assembleare a ciascun livello, commentato, che contenga gli elementi essenziali comuni a tutti i livelli, in attuazione dell'art. 23 comma 6 dello Statuto, a cui tutti i Responsabili dei livelli e più in generale tutti gli associati possano attingere per costruire il Regolamento assembleare del proprio livello con una comune base ed un facile richiamo delle norme che sostengono quanto regolato. Per questo ogni articolo è seguito da una breve nota esplicativa che, se non certo esaustiva, possa essere almeno orientativa.

Il modello di Regolamento dell'Assemblea assume valore vincolante per tutti i livelli territoriali (Gruppo, Zona e regionale), ad eccezione di alcune questioni estremamente specifiche, indicate nel commentario di alcuni articoli. Grazie a tale modello, ciascun socio potrà trovare le necessarie informazioni sviluppate sistematicamente al fine di rendere appropriato, sulla base delle attuali conoscenze, il comportamento assembleare.

I vari livelli territoriali potranno ovviamente adattare il modello alla propria realtà nel rispetto e nella coerenza di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento associativo, dalle interpretazioni adottate dal Consiglio generale e dalle norme civilistiche vigenti.

Pertanto, viene così garantita un'omogeneità sul territorio nazionale attuando quanto richiamato nella nota esplicativa dal citato comma 6 dell'art. 23 dello Statuto, secondo cui attraverso un modello unico di regolamento viene *“rafforzato il principio base che tutti i livelli fanno parte di un'unica Associazione”*, ed evitare al contempo *“interpretazioni creative”* che mal si coniugano con l'attenzione al rispetto delle regole, non solo associative ma anche derivanti da leggi dello Stato. Infine, a fronte dell'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione e, conseguentemente, del nuovo Regolamento associativo, il Consiglio generale 2024 ha dato mandato a Capo Guida e Capo Scout di redigere una *“nota interpretativa dell'applicazione delle norme statutarie e regolamentari secondo le modifiche introdotte”*. Pertanto, per quanto di seguito riportato si suggerisce la consultazione della suddetta [Nota](#).

### **Art. 1– Funzioni e composizione**

1. Le funzioni dell'Assemblea di Gruppo sono definite dagli art. 23 e 29 dello Statuto. In particolare, annualmente l'Assemblea di Gruppo:
  - a. elegge la Comunità capi, esclusivamente per l'espletamento dei compiti dell'organo esecutivo e di amministrazione del livello di Gruppo, di cui all'art. 30 comma 2 dello Statuto;
  - b. approva il bilancio dell'esercizio precedentemente concluso;
  - c. delibera la quota associativa di Gruppo.
2. L'Assemblea di Gruppo è composta da tutti i soci appartenenti al Gruppo; i soci minorenni sono rappresentati da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

### **Art. 2 – Convocazione e sessioni**

1. L'Assemblea di Gruppo è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Capi Gruppo congiuntamente.
2. L'Assemblea di Gruppo è convocata dai Capi Gruppo congiuntamente in sessione straordinaria:
  - a. ogni volta che lo ritengono necessario;
  - b. su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei soci.

Nel caso di cui al comma 2 i Capi Gruppo devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

### **Art. 3 – Convocazione: modalità**

1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica preferibilmente almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio d'esercizio viene fatto pervenire agli aventi diritto preferibilmente almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
2. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Capi Gruppo.

### **Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea di Gruppo è validamente costituita con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente presso la Segreteria dell'Assemblea di Gruppo.

3. Qualora l'Assemblea di Gruppo non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte nello stesso giorno, con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.
4. L'Assemblea di Gruppo, in applicazione all'art. 23, comma 8 dello Statuto, può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. È pertanto, necessario che:
  - a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di Gruppo, anche a mezzo del proprio Ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea "totalitaria") i luoghi audio/video collegati a cura del livello di Gruppo nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### **Art. 5 – Delega**

1. Non è ammessa alcuna forma di delega.

### **Art. 6 – Ufficio di presidenza**

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:
  - a. ratificare, con voto palese, la nomina del/i Presidente/i e di un/a Segretario, su proposta dei Capi Gruppo;
  - b. ratificare, con voto palese, la nomina di uno o più scrutatori, su proposta del/i Presidente/i.

### **Art. 7 – Funzioni del Presidente**

1. Compito della Presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.
2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.

3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Il Presidente, coadiuvato dai membri dell'ufficio di presidenza, svolge le funzioni di cui all'art. 10.
5. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

#### **Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione**

1. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea di Gruppo; qualora queste siano redatte in forma scritta, al verbale deve esserne allegata copia.
2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. Il verbale, firmato per presa visione dal Presidente della sessione e dai Capi Gruppo, è conservato a cura della Comunità capi, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

#### **Art. 9 – Funzioni degli scrutatori**

1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Gli scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.

#### **Art. 10 – Formazione delle proposte di deliberazione**

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono manifestare tale intenzione anche eventualmente depositando un testo scritto presso l'ufficio di Presidenza entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.
2. Il Presidente, coadiuvato dagli altri membri dell'ufficio di presidenza, valuta preliminarmente le proposte di deliberazione apportandone, d'accordo con i proponenti, eventuali modifiche formali o atte a chiarirne il senso.
3. Il Presidente esprime un giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
4. Il Presidente può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
5. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione è stabilito dal Presidente.

#### **Art. 11 – Diritto di parola**

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola, salvo diverso avviso del Presidente, nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale (\*) o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea di Gruppo.

(\*) È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse

#### **Art. 12 – Deliberazioni**

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea di Gruppo nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
2. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
3. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui la Comunità capi esprime un parere.
4. Le deliberazioni possono avere forma scritta ovvero essere illustrate oralmente dal proponente. In quest'ultimo caso il verbale della sessione deve riportare chiaramente l'oggetto della deliberazione, quanto disposto, il proponente e l'esito della votazione.

### **Art. 13 – Mozioni d'ordine**

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("*mozione d'ordine*") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta del Presidente, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

### **Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni**

1. L'Assemblea di Gruppo delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 23 dello Statuto.
2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
3. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
4. Il risultato delle votazioni viene, sentito il Collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.

### **Art. 15 – Diritto di voto**

1. Nell'Assemblea di Gruppo hanno diritto di voto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.23, comma 2, dello Statuto.
2. Ciascun membro dell'Assemblea di Gruppo, di cui al comma 1, ha diritto ad un voto.
3. Per gli associati minorenni, il cui voto è espresso da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'eventuale presenza in Assemblea di più persone con tale qualifica non modifica il numero dei voti ad essi attribuito.

### **Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni**

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea di Gruppo hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una deliberazione specifica in tal senso.

### **Art. 17 – Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea di Gruppo.

### **Art. 18 – Libertà di voto**

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza di un potere che gli deriva dallo "*status*" di avente diritto al voto.

### **Art. 19 – Impugnazione delle deliberazioni**

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Capi Gruppo entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Capi Gruppo, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

### **Art. 20 – Interpretazione del Regolamento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli territorialmente superiori.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea di Gruppo, ai Capi Gruppo e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.

## INDICE ANALITICO

<b>Termine</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Termine</b>	<b>Riferimento</b>
Aventi diritto al voto	<i>art. 15</i>	Ordine del giorno	<i>art. 3, comma 2</i>
Bilancio	<i>art. 1</i> <i>art. 3</i>	Mozioni d'ordine	<i>art. 13</i>
Capi Gruppo	<i>art. 2, comma 2</i> <i>art. 3, comma 2</i>	Partecipanti	<i>art. 1, comma 2</i>
Convocazione	<i>art. 2</i> <i>art. 3</i>	Presidenza	<i>art. 6</i> <i>art. 7</i>
Costituzione dell'Assemblea	<i>art. 4</i>	Quorum	<i>art. 14</i>
Deliberazioni	<i>art. 12</i> <i>art. 16</i>	Segretario	<i>art. 6</i> <i>art. 8</i>
Elezione della Comunità capi come organo esecutivo e di amministrazione del livello di Gruppo	<i>art. 1</i>	Scrutatori	<i>art. 9</i>
		Verbale dell'Assemblea di Gruppo	<i>art. 8</i>